

Prot. n.108/C/2014

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 16 Aprile 2014

Oggetto: **Sicurezza sul lavoro – Nuovi pareri della Commissione ministeriale per gli interpellati**

In risposta ad alcuni nuovi quesiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Commissione ministeriale per gli interpellati ha fornito chiarimenti in merito alla sanzione applicabile in caso di mancata vidimazione del Registro Infortuni

Si informa che nell'apposita sezione del sito web del Ministero del Lavoro (v. www.lavoro.gov.it/sicurezzaalavoro/MS/Interpello/Pages/default.aspx) sono stati pubblicati gli ultimi pareri della Commissione per gli interpellati di cui all'art. 12, comma 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (e s.m.i.).

Di seguito una sintesi delle precisazioni concernenti l'interpello n. 9/14.

Sanzione applicabile in caso di mancata vidimazione del Registro Infortuni (Interpello n. 9/2014)

Il quesito concerneva la sanzione applicabile in caso di mancata vidimazione del Registro Infortuni.

Al riguardo, la Commissione per gli interpellati ha ricordato che, nelle more dell'emanazione del decreto istitutivo del c.d. SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione) – che comporterà, alla scadenza del primo semestre successivo, la sostituzione del Registro con la comunicazione all'INAIL, a fini statistici, degli infortuni di almeno un giorno – restano in vigore, per effetto della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 53, comma 6, del Decreto Legislativo n. 81/2008, le vigenti disposizioni in materia (ed in particolare i Decreti Ministeriali 12 settembre 1958 e 5 dicembre 1996), comprese quelle relative alla vidimazione del Registro presso l'ASL competente per territorio ed alla sua conservazione sul luogo di lavoro.

Ne consegue che la mancata vidimazione continua ad essere sanzionabile in via amministrativa ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Decreto Legislativo n. 626/1994 (e s.m.i.), salvo che nelle regioni nelle quali tale adempimento sia stato abolito (ma non è il caso del Piemonte, dove la vidimazione è tutt'ora richiesta).

La sanzione in parola è quella che, nell'ambito del Decreto Legislativo n. 626/1994, colpiva la violazione dell'art. 4, comma 5, lettera o) e cioè della disposizione che prevedeva l'obbligo di annotare sul Registro Infortuni gli eventi di almeno un giorno (obbligo di fatto richiamato dal Decreto Legislativo n. 81/2008, mediante la citata clausola di salvaguardia di cui all'art. 53, comma 6). Si tratta di una sanzione di importo variabile da un minimo di 2.580 ad un massimo di 15.490 euro (come da rivalutazione ai sensi dell'art. 1, comma 1177, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Si ricorda, in proposito, che a norma dell'art. 301-bis del Decreto Legislativo n. 81/2008, in tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con una sanzione pecuniaria amministrativa, il trasgressore, "al fine di estinguere l'illecito amministrativo, è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge, qualora

provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall'organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo".

I nostri uffici sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti

ANCE RAGUSA
II VICE PRESIDENTE
(Geom. Giovanni Bonometti)